



SERGIO SCIBETTA  
CECILIA SCIBETTA  
LIVIO PERRI  
GIANLUCA MARTA  
GULIANA BATTISTI  
LUIGI INFANTINO  
FERDINANDO DE FLORA  
VIRGINIA NUGHES  
STEFANIA MACI  
BARBARA GIORGI  
FRANCESCA GRECO  
CLAUDIA MANDOLESI  
CRISTIANA LUPO

## News per i clienti dello studio

N. 55

28 luglio 2021

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## Cessione gratuita di beni non più commercializzati per fini di solidarietà sociale: condizioni per l'applicazione dell'esenzione IVA

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con **consulenza giuridica 22.6.2021 n. 8**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito **la portata applicativa dell'agevolazione prevista dall'art. 16 co. 1 della L. 166/2016** (c.d. "legge antispreco"), la quale consente di **considerare distrutti i beni ceduti gratuitamente nei confronti di alcuni enti pubblici e privati** per fini di solidarietà sociale. L'agevolazione riguarda fra l'altro **alcune categorie di beni "non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili"**. L'Agenzia chiarisce che la presenza di imperfezioni **è riferita ai beni non più idonei alla commercializzazione**. Pertanto, l'agevolazione si applica sia a tali beni, sia a quelli non più commercializzati in quanto hanno esaurito il loro ciclo di vita commerciale (es. beni obsoleti per tecnologia o design) o **non rispondenti alle esigenze di mercato**. La sussistenza di tali condizioni **implica comunque una valutazione di fatto**. Considerando la ratio della norma, che è quella di recuperare e donare per fini di solidarietà sociale determinati beni, estendendone il ciclo di vita, **deve trattarsi in ogni caso di beni che se non fossero oggetto di donazione sarebbero destinati ad essere distrutti** o a costituire un rifiuto o uno scarto. Resta ferma, per il donante, **la detraibilità dell'IVA assolta per l'acquisto o la produzione dei beni oggetto dell'agevolazione**.



## Premessa

**L'art. 16 co. 1 della L. 166/2016** (c.d. "legge antispreco") stabilisce che la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del DPR 441/97 **non opera per alcune tipologie di beni** qualora **la loro distruzione si realizzi con la cessione gratuita ad enti pubblici** ovvero ad enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche (art. 2 co. 1 lett. b) della L. 166/2016).

## Osserva

Tali cessioni gratuite **sono perciò escluse dal campo di applicazione dell'IVA.**

## Tipologie di beni "agevolati"

Fra le tipologie di beni oggetto di agevolazione individuate dal medesimo art. 16 della L. 166/2016 vi sono anche:

- i **beni destinati all'igiene e alla cura della persona** o alla pulizia della casa (lett. d);
- i **libri e i relativi supporti integrativi** (lett. d-bis);
- i **prodotti tessili e di abbigliamento**, i mobili, materiali edili, televisori, **tablet, PC e dispositivi per la lettura elettronica** (d-ter).

## Osserva

Occorre, però, che si tratti di beni "**non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione** per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similar'".

Con la **recente consulenza giuridica 22.6.2021 n. 8**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata applicativa dell'agevolazione in rassegna.

## Beni non commercializzati per esigenze di mercato

Nel contesto di questo documento di prassi, l'Agenzia ha chiarito che la **presenza di imperfezioni**, alterazioni, danni o vizi dei prodotti non si riferisce ai **beni non più commercializzati**, bensì a quelli **non idonei alla commercializzazione.**

## Osserva

Ne consegue **che possono essere oggetto dell'agevolazione anche i beni di cui all'art. 16 co. 1 lett. d), d-bis) e d-ter) della L. 166/2016**, che, pur non presentando imperfezioni o altri difetti, non siano più commercializzati **in quanto hanno esaurito il loro ciclo di vita commerciale**, avendo subito **una rilevante riduzione di valore economico** tale da non renderne conveniente la vendita (es. beni obsoleti per tecnologia o design), o comunque **non rispondono più alle esigenze di mercato**.

### Beni non idonei alla commercializzazione

Rientrano nell'agevolazione anche **i beni che non siano più idonei alla commercializzazione** a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi del prodotto o del suo imballaggio o di altri motivi similari **legati alle caratteristiche intrinseche del bene stesso** che ne alterano in modo rilevante il valore economico.

## Osserva

La locuzione "altri motivi similari", infatti, **fa riferimento a circostanze oggettive**, legate alle caratteristiche del prodotto, **quindi riscontrabili**.

### Finalità della norma

Tenendo conto della ratio della norma, che è quella di recuperare e donare per fini di solidarietà sociale determinati beni estendendone il ciclo di vita e riducendo così la produzione di rifiuti e scarti, **l'agevolazione deve essere in ogni caso riferita a beni che**, se non fossero oggetto di donazione, **sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o uno scarto**.

## Osserva

La sussistenza delle citate condizioni implica una valutazione di fatto.

### Requisiti procedurali

Ai fini dell'agevolazione, occorre in ogni caso che **siano assolti gli adempimenti procedurali di cui al co. 3 dell'art. 16 della L. 166/2016**, vale a dire:

- **emissione, per ogni cessione gratuita, di un documento di trasporto o di altro documento equipollente;**

# STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

- invio di una **comunicazione riepilogativa da parte del donatore**;
- rilascio di **apposita dichiarazione da parte del donatario**.

## **Diritto alla detrazione IVA**

L'Agenzia conferma, infine, che **le cessioni gratuite dei beni** in parola, in presenza delle suddette condizioni, **sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA**, in quanto equiparate alla distruzione dei beni medesimi, ma consentono al **donante di conservare il diritto alla detrazione** dell'imposta assolta per l'acquisto o la produzione dei beni.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

